

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

77° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

Presidenza del vice presidente **BISCARDI**  
indi del presidente **OSSICINI**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

*(2287-bis-B) Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonchè il servizio di mensa nelle scuole*, risultante dallo stralcio, deliberato dal Senato, dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge n. 2287, di iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 23

*(3564) Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali*, approvato dalla Camera dei deputati

*(3589) BUCCIERO: Intervento straordinario in favore delle attività di recupero del teatro Petruzzelli di Bari*

*(3210) GRECO ed altri: Disposizioni per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli» di Bari*

(Discussione del disegno di legge n. 3210, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3564 e 3589. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3564, 3210 e 3589 e approvazione del disegno di legge n. 3564. Assorbimento dei disegni di legge nn. 3589 e 3210)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 3, 5, 6 e *passim*

ASCIUTTI (*Forza Italia*) . . . . . 16

BEVILACQUA (*AN*) . . . . . 5, 9, 16

BUCCIERO (*AN*) . . . . . 4, 5

GRECO ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . . Pag. 7	
LOIERO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali . . . . . 5, 7, 8	
<b>DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE</b>	
<b>(3399) PAGANO ed altri: Disposizioni sui ricercatori universitari</b>	
<b>(3477) MANIS ed altri: Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari</b>	
	<b>(3554) BEVILACQUA ed altri: Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori</b>
	(Discussione congiunta e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)
	PRESIDENTE . . . . . Pag. 16, 22, 23
	ASCIUTTI ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . . 23
	BEVILACQUA (AN) . . . . . 23
	MASULLO ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ), relatore alla Commissione . . . . . 17

*I lavori hanno inizio alle ore 15,30.*

### **Presidenza del vice presidente BISCARDI**

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(3564)** *Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali*, approvato dalla Camera dei deputati

**(3589)** **BUCCIERO.** – *Intervento straordinario in favore delle attività di recupero del teatro Petruzzelli di Bari*

**(3210)** **GRECO ed altri.** – *Disposizioni per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli» di Bari*

(Discussione del disegno di legge n. 3210, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3564 e 3589. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3564, 3210 e 3589 e approvazione del disegno di legge n. 3564. Assorbimento dei disegni di legge nn. 3589 e 3210)

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per la ricostruzione del teatro "Petruzzelli" di Bari», d'iniziativa dei senatori Greco, Azzollini, Manca, Curto, Mundi, Specchia, Follieri, Erroi e Maggi, e il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3564 e 3589.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 3564 e 3589 – nella seduta del 18 novembre scorso.

Propongo la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 3210 con l'iter dei disegni di legge nn. 3564 e 3589, stante l'identità della materia trattata.

Metto ai voti questa proposta.

**È approvata.**

Comunico che sono pervenuti i pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione.

Il parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente è il seguente:

«La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge nn. 3564 e 3589, per quanto di competenza, esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 3564, con la segnalazione alla Commissione di merito circa l'inclusione di una disposizione corrispondente all'articolo 6 in

un altro disegno di legge (n. 3456), già definito da altra Commissione. Quanto al disegno di legge n. 3589, esprime un parere di nulla osta, salvo che per i commi 3 e 4 dell'articolo unico, le cui disposizioni costituiscono una deroga ingiustificata all'ordinario sistema di riconoscimento delle fondazioni e di attribuzione della personalità giuridica. Per lo stesso motivo, si pronuncia un parere contrario sui commi 3 e 4 degli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3. Quanto agli altri emendamenti, la Commissione non ha rilievi da formulare, salvo che per gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5: su questi ultimi il parere è contrario, in quanto il primo di essi risulta lesivo dell'autonomia degli enti locali, mentre gli emendamenti 1.3 e 1.5 prevedono un parere parlamentare su misure di natura esclusivamente amministrativa, con ingiustificato aggravio procedimentale».

I pareri della 5<sup>a</sup> Commissione permanente sono i seguenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge n. 3564, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, osservando che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire in un momento successivo a quello della legge finanziaria per il triennio 1999-2001».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 4.1 e 4.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame in sede deliberante dei disegni di legge nn. 3564, 3210 e 3589,

rilevato che i disegni di legge nn. 3564 e 3589 prevedono l'erogazione di un contributo straordinario di lire 16 miliardi per la ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari,

impegna il Governo

a predisporre tutte le procedure atte ad ottenere il completamento del recupero dell'intero complesso immobiliare al fine della ripresa delle attività teatrali, con la previsione che il contributo suddetto venga destinato anche tenendo conto dei soggetti già costituiti ed aventi quale scopo il recupero della funzionalità e della fruibilità del teatro, nonchè degli accordi intercorsi o condivisi dai soggetti, pubblici e privati, interessati».

0/3564-3210-3589/1/7

BUCCIERO

BUCCIERO. Ho presentato questo ordine del giorno, tenendo conto delle osservazioni che sia il rappresentante del Governo sia il relatore eb-

bero ad avanzare nella scorsa seduta, che, in sostanza, riassume l'intendimento del disegno di legge n. 3589 e degli emendamenti che ho presentato al disegno di legge n. 3564.

Peraltro, ho preso atto delle osservazioni svolte dal Governo, il quale, data l'imminente sessione di bilancio, ha evidenziato il rischio che il provvedimento, ove venga modificato, debba tornare alla Camera e quindi non possa essere licenziato entro l'anno 1998; dal che deriverebbe la perdita del contributo di 6 miliardi previsto appunto per l'anno 1998. Per tale motivo ritiro gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 e chiedo che il Governo si pronunci favorevolmente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ringrazio il senatore Bucciero per avere accolto l'esortazione del relatore al fine di evitare la perdita degli stanziamenti previsti per il 1998 ed esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno testè illustrato.

LOIERO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Ringrazio il senatore Bucciero. Gli emendamenti da lui presentati avevano un significato abbastanza importante, ma per le motivazioni che egli ha enunciato riteniamo più utile accogliere l'ordine del giorno.

Vorrei invitare anche il senatore Bevilacqua a seguire la stessa procedura, per le stesse motivazioni. Anche i suoi emendamenti non sono privi di importanza e gli chiedo la disponibilità a trasformarli in un ordine del giorno.

BUCCIERO. In considerazione del fatto che l'ordine del giorno da me presentato è stato accolto dal Governo, non insisto per la sua votazione.

BEVILACQUA. Signor Presidente, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale aderisco alla richiesta del Governo di ritirare gli emendamenti da me presentati, che, in parte, erano volti ad evitare discriminazioni a danno di immobili di proprietà comunale.

Poichè il comma 1 dell'articolo 1 proposto dal Governo in effetti già prevedeva questa fattispecie, almeno sostanzialmente, l'emendamento 1.1 è da ritirare perchè già previsto nella norma. Gli emendamenti 1.3 e 1.5 tendevano invece a dare una maggiore importanza al parere espresso dalle Commissioni parlamentari di merito su questioni di particolare rilievo.

In considerazione della urgenza del provvedimento, che contiene anche una norma per la ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari, che riteniamo debba avere una corsia preferenziale per le note vicende di cui questo teatro è stato oggetto, ritiriamo quindi gli emendamenti, con l'augurio che il Governo voglia comunque recepirne lo spirito, riservandoci di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Senatore Bevilacqua, prendo atto del ritiro degli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1 e 2.2 e la prego di far pervenire il testo dell'ordine del giorno.

Do ora lettura di un altro ordine del giorno che è stato presentato dai colleghi Greco, Asciutti e Toniolli, ricordando che il senatore Greco è il primo firmatario del disegno di legge n. 3210 sul teatro Petruzzelli di Bari:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame in sede deliberante dei disegni di legge nn. 3564, 3210 e 3589,

visto l'articolo 4 del disegno di legge n. 3564 come già approvato dalla Camera dei deputati, finalizzato alla ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari;

rilevato che nel secondo periodo del comma 1 del predetto articolo 4 è previsto che il destinatario del contributo complessivo di 16 miliardi di lire sarà definito con decreto ministeriale, senza che venga fissato alcun criterio direttivo, salvo il concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la preventiva intesa con il comune di Bari;

considerato che sotto tale aspetto la delega da concedere appare eccessivamente ampia e che, comunque, nel contesto di una generale politica che dovrebbe privilegiare il «privato» all'intervento e alla gestione pubblica dei fondi, la norma risulta estromettere gli attuali proprietari del teatro Petruzzelli, oltre che non tenere conto delle altre istituzioni pubbliche locali, quali la regione Puglia e l'amministrazione provinciale di Bari;

rilevato che sarebbe bene, invece, prevedere la istituzione di una commissione per l'esecuzione degli interventi allargata a soggetti come quelli sopra indicati e sull'esempio della analoga commissione istituita per la ricostruzione del teatro «La Fenice» con la legge n. 401 del 29 luglio 1996;

considerato che sarebbe bene, altresì, autorizzare, già in questa sede, il soggetto destinatario dei 16 miliardi, insufficienti alla totale ricostruzione del teatro, ad aprire e gestire apposito conto corrente presso un istituto bancario ove fare affluire ogni altro eventuale contributo pubblico o privato per la rimessa in pristino del «Petruzzelli»,

impegna il Governo

a prevedere nel decreto di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 3564 che il soggetto destinatario del contributo dei 16 miliardi sia una commissione composta dal sindaco di Bari, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale e da un rappresentante della famiglia Messeni Nemagna, commissione da autorizzare, altresì ad acquisire eventuali, ulteriori contributi privati e pubblici finalizzati alla ricostruzione e al ripristino del teatro Petruzzelli».

In qualità di relatore osservo che questo ordine del giorno configura una sorta di disegno di legge «parallelo». Ritengo quindi opportuno segnalarlo al Governo perchè accolga come raccomandazione alcuni punti che possono essere estrapolati; altrimenti, con l'approvazione dell'ordine del giorno del senatore Bucciero, con l'approvazione del provvedimento in discussione e con l'approvazione di quest'ultimo ordine del giorno, che sostanzialmente ricalca, sotto altre spoglie, il testo del disegno di legge n. 3210, si determinerebbe una deliberazione confusa da parte della Commissione. Poichè, però, l'ordine del giorno è dettagliato ed alcune indicazioni possono essere recepite dal Governo in sede di regolamento e in sede di applicazione, la posizione del relatore, che segnalo al Governo, è di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

LOIERO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione, sulla base delle considerazioni da lei già espresse in qualità di relatore.

GRECO. Signor Presidente, vorrei preliminarmente ricordare che ho presentato un'interrogazione parlamentare avente ad oggetto la materia disciplinata dal disegno di legge governativo oggi in esame nonché quella di cui al provvedimento da me presentato fin dall'aprile 1998, inizialmente assegnato alla 7<sup>a</sup> Commissione in sede referente. Premesso che condivido lo spirito che informa il disegno di legge governativo, che va nel senso di potenziare e incrementare i fondi a favore dei beni culturali e in particolar modo dei teatri, chiarisco che l'ordine del giorno da me presentato con i colleghi Asciutti e Toniolli si muove nella linea del disegno di legge di cui sono primo firmatario, il cui articolo 1 è del resto quasi identico a quello del disegno di legge n. 3564. Ricordo al riguardo che i 15 miliardi di finanziamento, in esso originariamente previsti, in sede di approvazione presso la Camera dei deputati sono stati portati a 16 e questo mi fa senz'altro piacere.

Il motivo per cui ho presentato questo ordine del giorno va ricercato in quanto previsto dall'articolo 4 del disegno di legge n. 3564, che è quello che riguarda il teatro Petruzzelli, in cui si prevede la concessione di una delega al fine di determinare il destinatario del contributo per la ricostruzione (16 miliardi nel triennio 1998-2000). Noi siamo consapevoli dell'urgenza di agevolare il percorso delle iniziative governative, ma chiediamo che esse recepiscano alcune indicazioni precise. Pertanto, nell'ordine del giorno si ripropone l'indirizzo che il Governo ha già seguito per il teatro La Fenice. Nel disegno di legge relativo alla destinazione di fondi per la ricostruzione del teatro La Fenice, si individua il soggetto pubblico o privato destinatario del contributo, in questo caso soprattutto pubblico perchè La Fenice è un teatro di interesse nazionale, a differenza del teatro Petruzzelli che è di proprietà privata di una famiglia che viene menzionata nel disegno di legge del senatore Bucciero. Non vorrei che il Governo, nel decreto con il quale deve individuare il soggetto destinatario

dei contributi, estromettesse la parte privata dalle procedure per la ricostruzione. Occorre anche considerare che, nell'immobile sede del teatro, hanno luogo anche attività collaterali di natura privata, il cui esercizio deve essere adeguatamente tutelato; mi riferisco, ad esempio, agli esercizi commerciali situati nel complesso del teatro Petruzzelli. Per questo motivo mi sono permesso di indicare tre soggetti pubblici – senza preclusioni per un allargamento della partecipazione – che andrebbero a comporre una commissione sull'esempio di quella istituita per la ricostruzione del teatro La Fenice. Logicamente, anche il Ministero dovrebbe avere un suo rappresentante in seno a questa commissione, così come sarebbe bene che lo avesse la sovrintendenza. La mia principale preoccupazione è però quella di salvaguardare il «privato»: per questo nell'ordine del giorno si prevede la partecipazione di un rappresentante della famiglia Messeni Nemagna, anche per evitare l'insorgere di problemi a livello giudiziario (ricordo le numerose controversie sorte a proposito sia della ricostruzione sia della gestione, che non affrontiamo in questa sede).

Sulla base di queste considerazioni e tenendo conto del parere espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, alla cui sensibilità mi rimetto soprattutto ai fini della tutela della posizione dei privati, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Avverto che i senatori Bevilacqua, Marri e Pace hanno presentato il seguente ordine del giorno:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di esame in sede deliberante dei disegni di legge nn. 3564, 3210 e 3589,

visto che l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 3564 prevede interventi volti a rifinanziare il conto speciale istituito nell'ambito del fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819,

impegna il Governo

nella predisposizione del programma per la destinazione dei fondi, a privilegiare immobili adibiti a teatro che necessitano di interventi più rilevanti e che non hanno ricevuto finanziamenti statali negli ultimi cinque anni».

0/3564-3210-3589/3/7

BEVILACQUA, MARRI, PACE

Su tale ordine del giorno mi rimetto al Governo, esprimendo un orientamento tendenzialmente favorevole.

LOIERO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Il Governo accoglie questo ordine del giorno.



BEVILACQUA. Signor Presidente, stante l'accoglimento da parte del Governo, non insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'esame degli ordini del giorno è così esaurito.

Propongo ora di assumere come testo base il disegno di legge n. 3564. Poichè non si fanno osservazioni, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 3564, nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

*(Fondo speciale per l'apertura dei teatri)*

1. Per la prosecuzione e la migliore efficacia degli interventi su immobili adibiti a teatro, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 1998 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, da destinare all'apposito conto speciale istituito nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le somme del conto speciale sono utilizzate anche per la erogazione di contributi sugli interessi relativi a mutui contratti per le finalità di cui al comma 1. Le modalità ed i limiti di erogazione sono stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo».

3. Per la realizzazione di un programma straordinario ed urgente di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili di proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo, è autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 3 miliardi a decorrere dall'anno 1999. A tal fine, l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo, individua le priorità con proprio provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri che tengano conto delle necessità di attività teatrali delle comunità facenti capo agli enti locali interessati.

4. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro per i beni culturali e ambientali predisponde una relazione in ordine agli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla presente legge, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti. La relazione è trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: «Per la prosecuzione e la migliore efficacia degli interventi su immobili adibiti a teatro» con le seguenti: «In favore degli enti locali e di altri soggetti, proprietari di immobili adibiti a teatro, per gli interventi».*

1.1 BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'individuazione degli immobili adibiti a teatro da ammettere ai contributi di cui al comma 1 è demandata alle province. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun assessore provinciale alla cultura individua non più di due interventi prioritari e li comunica al Ministro per i beni e le attività culturali per la determinazione del contributo».

1.2 MARRI, BEVILACQUA, PACE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'elenco degli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui al comma 1, è trasmesso, entro trenta giorni, alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere».

1.3 BEVILACQUA, PACE, MARRI

*Al comma 2, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «per le finalità di cui al comma 1» con le seguenti: «per i lavori di restauro degli immobili adibiti a teatro di proprietà degli enti locali e di altri soggetti».*

1.4 PACE, BEVILACQUA, MARRI

*Al comma 2, capoverso 2-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».*

1.5 BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Alla predisposizione del programma di cui al comma 3 si provvederà con assegnazione prioritaria dei finanziamenti in favore degli immobili adibiti a teatro che necessitano degli interventi più rilevanti e che non hanno ricevuto finanziamenti statali negli ultimi cinque anni.»

1.6 MARRI, PACE, BEVILACQUA

Ricordo che tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 sono stati ritirati.

Metto pertanto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2:

Art. 2.

*(Prosecuzione degli interventi  
per la città di Siena)*

1. Per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, volti alla tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. La complessiva somma di lire 12 miliardi, per gli interventi di cui ai citati articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, è ripartita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su motivata proposta del consiglio comunale di Siena. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, è disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Siena propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 75 del 1976 e nei successivi tre mesi la regione stessa, udita la sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue determinazioni e le comunica al comune.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

2.1

BEVILACQUA, PACE

*In subordine all'emendamento 2.1, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «4 miliardi» con le seguenti: «2 miliardi».*

2.2

BEVILACQUA, PACE

Anche questi emendamenti sono stati ritirati.

Metto pertanto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 3:

Art. 3.

*(Disposizioni per attività culturali)*

1. Per la realizzazione del programma «Bologna città europea della cultura» è autorizzata la spesa di lire 3,4 miliardi per l'anno 1998, di lire 7,5 miliardi per l'anno 1999 e di lire 9,5 miliardi per l'anno 2000.

2. È autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 2 miliardi a decorrere dal 1999, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Bologna è autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale su propri beni di valore storico-artistico.

3. All'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 1° dicembre 1997, n. 420, le parole: «Comitato nazionale per le celebrazioni e le manifestazioni per Bologna, capitale europea della cultura per il 2000» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato per Bologna, città europea della cultura per il 2000, istituito presso il comune di Bologna».

4. Al fine di consentire l'operatività della società di cultura «La Biennale di Venezia», è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1998.

5. All'associazione «Italia nostra» è concesso un contributo annuo di lire 400 milioni a decorrere dal 1998.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4:

Art. 4.

*(Ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari)*

1. Per le operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del Teatro Petruzzelli di Bari, è concesso un contributo di lire 6 miliardi per l'anno 1998 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Il destinatario del contributo è definito, anche con riferimento a soggetti di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con il comune di Bari.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Completamento del recupero del teatro Petruzzelli di Bari*). – 1. Il completamento del recupero del teatro Petruzzelli di Bari è dichiarato di interesse nazionale in quanto ha per oggetto cose sottoposte a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, individuate quali cose che necessitano di intervento di restauro ai sensi della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed in quanto il teatro Petruzzelli è riconosciuto quale "teatro di tradizione" con legge 14 agosto 1967, n. 800.

2. Per l'attuazione dello scopo di cui al comma 1 è concesso un contributo straordinario di lire 16 miliardi per il 1998.

3. Il contributo straordinario di cui al comma 2 è erogato, previa convenzione con la proprietà privata, in favore della Fondazione "Messeni Nemagna-ONLUS" costituita con atto pubblico in Bari il 29 luglio 1993. Il Ministro competente provvede con proprio decreto al riconoscimento della Fondazione, conferendole la personalità giuridica ed approvandone l'attuale statuto, e provvede a nominare un suo rappresentante in seno al consiglio di amministrazione.

4. La Fondazione "Messeni Nemagna-ONLUS" opererà nell'ambito delle stesse procedure già adottate per le attività di recupero promosse dal Governo con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1994 e del 27 dicembre 1994».

4.1

BUCCIERO

*In subordine all'emendamento 4.1, sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Completamento del recupero del teatro Petruzzelli di Bari*). – 1. Il completamento del recupero del teatro Petruzzelli di Bari è dichiarato di interesse nazionale in quanto ha per oggetto cose sottoposte a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, individuate quali cose che necessitano di intervento di restauro ai sensi della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed in quanto il teatro Petruzzelli è riconosciuto quale "teatro di tradizione" con legge 14 agosto 1967, n. 800.

2. Per l'attuazione dello scopo di cui al comma 1 è concesso un contributo straordinario di lire 6 miliardi per il 1998 e lire 10 miliardi per l'anno 1999.

3. Il contributo straordinario di cui al comma 2 è erogato, previa convenzione con la proprietà privata, in favore della Fondazione "Messeni Nemagna-ONLUS" costituita con atto pubblico in Bari il 29 luglio 1993. Il Ministro competente provvede con proprio decreto al riconoscimento della Fondazione, conferendole la personalità giuridica ed appro-

vandone l'attuale statuto, e provvede a nominare un suo rappresentante in seno al consiglio di amministrazione.

4. La Fondazione "Messeni Nemagna-ONLUS" opererà nell'ambito delle stesse procedure già adottate per le attività di recupero promosse dal Governo con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1994 e del 27 dicembre 1994».

4.2

BUCCIERO

*In subordine, sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (Completamento del recupero del teatro Petruzzelli di Bari). - 1. Il completamento del recupero del teatro Petruzzelli di Bari è dichiarato di interesse nazionale in quanto ha per oggetto cose sottoposte a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, individuate quali cose che necessitano di intervento di restauro ai sensi della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed in quanto il teatro Petruzzelli è riconosciuto quale "teatro di tradizione" con legge 14 agosto 1967, n. 800.

2. Per l'attuazione dello scopo di cui al comma 1 è concesso un contributo straordinario di lire 6 miliardi per il 1998 e lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

3. Il contributo straordinario di cui al comma 2 è erogato, previa convenzione con la proprietà privata, in favore della Fondazione "Messeni Nemagna-ONLUS" costituita con atto pubblico in Bari il 29 luglio 1993. Il Ministro competente provvede con proprio decreto al riconoscimento della Fondazione, conferendole la personalità giuridica ed approvandone l'attuale statuto, e provvede a nominare un suo rappresentante in seno al consiglio di amministrazione.

4. La Fondazione "Messeni Nemagna-ONLUS" opererà nell'ambito delle stesse procedure già adottate per le attività di recupero promosse dal Governo con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1994 e del 27 dicembre 1994».

4.3

BUCCIERO

Poichè anche questi emendamenti sono stati ritirati, metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione degli articoli successivi:

Art. 5.

*(Ricostruzione delle mura di Cittadella)*

1. Per la ricostruzione, il restauro, la conservazione e il consolidamento delle mura di Cittadella è concesso al comune di Cittadella un finanziamento pari a lire 4 miliardi per l'anno 1998.

**È approvato.**

Art. 6.

*(Interventi per il Duomo di Milano)*

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Duomo di Milano sono autorizzati limiti di impegno decennali pari a lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999 e a lire 5 miliardi annue a decorrere dal 2000 in favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

**È approvato.**

Art. 7.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, comma 2, 4, 5 e 6, complessivamente pari a lire 32 miliardi per l'anno 1998, a lire 29 miliardi per l'anno 1999 e a lire 34 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando, quanto a lire 17 miliardi per l'anno 1998, a lire 9 miliardi per l'anno 1999 e a lire 14 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali e, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1998 e a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, commi 1, 4 e 5, complessivamente pari a lire 4,5 miliardi per l'anno 1998, a lire 7,9 miliardi per l'anno 1999 e a lire 9,9 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utiliz-

zando, quanto a lire 4,1 miliardi per il 1998 e a lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali e, quanto a lire 400 milioni per gli anni 1998 e 1999 e a lire 2,4 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

ASCIUTTI. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore del disegno di legge.

BEVILACQUA. Signor Presidente, dichiaro l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale nella votazione finale del disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti il disegno di legge n. 3564 nel suo complesso.

**È approvato.**

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 3210 e 3589.

### **Presidenza del presidente OSSICINI**

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(3399) PAGANO ed altri: Disposizioni sui ricercatori universitari**

**(3477) MANIS ed altri: Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari**

**(3554) BEVILACQUA ed altri: Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori**

(Discussione congiunta e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Disposizioni sui ricercatori universitari», d'iniziativa dei senatori Pagano, Monticone, Occhipinti, Cortiana, Biscardi, Mele, Lombardi Satriani, Donise, Pelella, Rescaglio, Bruno Ganeri e Veltri; «Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari», d'iniziativa dei senatori Manis, Fumagalli Carulli, Fiorillo, Mundi, Giorgianni, Di Benedetto, Cortelloni, D'Urso e Lauria



Baldassare e «Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori», d'iniziativa dei senatori Bevilacqua, Pace e Marri.

Prego il senatore Masullo di riferire alla Commissione.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, la prima constatazione, tra lo scherzoso e l'amaro, che non vorrei far mancare è che tutte le proposte di legge che in qualche modo riguardano l'università e in modo particolare il personale universitario hanno un carattere «escatologico», si presentano sempre verso la fine. Non so quante ne ho viste presentate alla vigilia di una crisi di Governo o dello scioglimento delle Camere oppure, come in questo caso, in prossimità dell'interruzione della sessione ordinaria per l'apertura della sessione di bilancio. Probabilmente questo destino non è senza un significato. Quindi la mia non è una battuta scherzosa, ma una rispettosa sottolineatura delle difficoltà che questa materia è destinata perennemente a suscitare.

Siamo in effetti nell'ultima mezz'ora possibile di una lunga sessione ordinaria. Al disegno di legge n. 3399 si uniscono i disegni di legge nn. 3477 e 3554: sono tutti strettamente connessi da un tema, precisamente quello di una migliore definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari, dove «migliore definizione» è un eufemismo, perchè, da un punto di vista strettamente formale, una configurazione precisa dello stato giuridico dei ricercatori universitari non è stata mai offerta in termini sistematici, ma soltanto come sovrapposizione e stratificazione di elementi apparsi in provvedimenti casualmente succedentisi.

Ad evitare che si perda il tempo prezioso che abbiamo, e che ritengo vada utilizzato per incardinare la nostra discussione in maniera precisa, in modo che costituisca il ponte al quale appoggiare appena sarà possibile il dibattito e lo sviluppo successivo su questa materia, passerò immediatamente all'analisi dell'articolato.

Premetto che tra i tre disegni di legge che siamo impegnati ad esaminare ve ne sono due, il primo ed il terzo in ordine di tempo, che sono meno differenti l'uno dall'altro, mentre il secondo provvedimento è notevolmente distante dal primo e dal terzo. Analizzando i testi quasi sinotticamente, cercherò di metterne in luce le somiglianze o le diversità.

Vorrei ricordare che il disegno di legge n. 3399, il primo presentato dalla senatrice Pagano e da altri colleghi, è nato alla vigilia della discussione e dell'approvazione definitiva del disegno di legge sui concorsi universitari qui al Senato, che, ancora una volta per il metodo e le modalità di svolgimento dei concorsi universitari, ometteva qualsiasi riferimento allo *status* dei ricercatori universitari determinando così nuove frustrazioni in questi ultimi.

In quell'occasione noi sottolineammo la necessità di un impegno comune del Governo e del Parlamento perché finalmente fosse data attenzione ai ricercatori universitari. Proprio sulla base di quell'impegno i colleghi del mio Gruppo e di altri Gruppi della maggioranza sottoscrissero il

primo di questi disegni di legge e credo che nello stesso spirito siano stati presentati gli altri da parte di altri Gruppi.

Dunque proprio in quel momento si ritenne di poter fare politicamente un passo avanti stabilendo il principio fondamentale che i ricercatori costituiscono la terza fascia della docenza.

Questo principio, che nel disegno di legge n. 3399 si trova sancito nel primo comma dell'unico articolo, si ritrova sia pure con altre modalità negli altri due disegni di legge.

Mi soffermerò dopo su alcune distinzioni che anche a questo proposito sono emerse dai tre testi. Il secondo aspetto che il disegno di legge n. 3399 prende in esame è di dare sostanza al riconoscimento di docenza universitaria dei ricercatori, riconoscimento che in verità dà una configurazione giuridicamente visibile ad una effettiva pratica della docenza che già con altri provvedimenti di legge era stata più o meno frammentariamente riconosciuta.

Questo riconoscimento della funzione docente deve accompagnarsi ad una attribuzione di compiti e di doveri che vengono stabiliti dal disegno di legge n. 3399 con il secondo comma dell'articolo 1, nel quale è previsto che nel quadro della programmazione dell'offerta formativa, e compatibilmente con le esigenze di essa, le strutture didattiche attribuiscono ai ricercatori, in relazione al settore scientifico di inquadramento, la responsabilità didattica: ma di che cosa? Qui ci troviamo di fronte ad una norma che in un certo senso si aggancia ad un'altra precedente, quella della legge n. 341 del 1990, la quale stabilisce che le strutture di facoltà di volta in volta assegnino compiti didattici a tutti coloro, docenti di prima e di seconda fascia, che siano impegnati nella vita della facoltà medesima.

Nel quadro di questa norma generale si introduce la specifica previsione che le strutture didattiche attribuiscono ai ricercatori, in relazione al settore scientifico-disciplinare, la responsabilità didattica di corsi. Il problema è proprio questo: quali corsi? Oltre ad una serie di corsi ufficiali, l'articolato stabilisce che venga affidata ai ricercatori la responsabilità didattica di corsi di cui non siano titolari professori ordinari o associati, di corsi che finora non siano attivi e che tuttavia vengano compresi nel programma generale della facoltà o vengano conformati in attività didattiche pienamente funzionali agli obiettivi dei corsi di diploma di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca, ferma restando la facoltà di attribuir loro le supplenze.

Per i ricercatori per i quali non fosse sufficiente il numero dei corsi già in statuto e di quelli del programma della facoltà non attivati, si deve provvedere attraverso la definizione di attività didattiche a cui naturalmente bisogna assicurare una certa autonomia, altrimenti non faremmo altro se non dire che ai ricercatori vengono affidati quegli stessi compiti di cui si parla nella normativa già esistente. Questa autonomia in che cosa può essere individuata se deve accompagnarsi al tempo stesso alla ricerca di spazi che non sono formalmente già individuati? Devono essere individuate regolari attività didattiche pienamente funzionali agli obiettivi formativi di un corso di diploma di laurea, di specializzazione o di dottorato

di ricerca, cioè veri e propri corsi che, se non coincidono con nessuno dei corsi presenti nel programma della facoltà, neppure possono essere considerati puramente e semplicemente subalterni ad altri oppure debbono essere subalterni alla complessiva organizzazione didattica della facoltà. Mi sembra che sia una formula che, nonostante le difficoltà, presenta un equilibrato temperamento tra situazioni di necessità non valicabili e l'urgenza di garantire spazi didattici sufficientemente autonomi.

Nel comma 3 si parla della soppressione della parola «confermati», e quindi della soppressione della distinzione tra ricercatori confermati e non confermati. Questo è un punto sul quale si può rilevare qualche differenza con il disegno di legge n. 3554, sul quale torneremo.

Il comma 4 consta di due parti; nella prima si dice che ai ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per i professori ordinari ed associati, relativamente a tutto quanto attiene al controllo effettivo dell'attività didattica, e questa previsione si ritrova, quasi nella stessa misura, negli altri disegni di legge che sono al nostro esame. Nella seconda, invece, si delibera l'abrogazione del limite massimo di attività didattica a 200 ore per i ricercatori che abbiano optato per il tempo definito. Qui insorge una difficoltà tecnica per la quale, in sede di esame di emendamenti, dovrà essere trovata una soluzione. In pratica, si introduce una unificazione del regime per i ricercatori in assenza di una norma analoga per le altre categorie di docenti. È un grosso scoglio che dovremo affrontare in sede di riforma dello stato giuridico complessivo della ricerca universitaria, ma qui compare una prima difficoltà.

Anche il comma 5 si divide in due parti, la prima delle quali disciplina la partecipazione dei ricercatori agli organi di governo delle università. Naturalmente (il «naturalmente» non ha alcun significato di valore o di partecipazione personale, ma deriva solo da una lettura oggettiva), nello spirito di questo disegno di legge viene esclusa la partecipazione alle deliberazioni che attengano alla destinazione dei posti di ruolo e alle questioni attinenti alle persone dei professori ordinari e associati. Questo è un altro punto piuttosto delicato.

Nella seconda parte il comma 5 rinvia la definizione dei compiti e delle responsabilità dei ricercatori nella gestione della ricerca agli statuti universitari: «I predetti statuti possono (...) prevedere l'attribuzione ai ricercatori della direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché del coordinamento di gruppi di ricerca».

Nel comma 5 abbiamo una doppia modalità di legiferare: prima si stabilisce con la norma legislativa quali siano gli organi di governo dell'università a cui possono partecipare i ricercatori, con esclusione esplicita dei consigli di facoltà; poi la legge demanda agli statuti la determinazione e la definizione delle modalità di partecipazione dei ricercatori alla gestione della ricerca. Questa è una scelta che non si trova perfettamente confermata negli altri disegni di legge che abbiamo in esame.

Il comma 6 stabilisce infine che gli insegnamenti delle materie non militari nelle accademie militari e negli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono essere attribuiti anche

a ricercatori confermati. Qui si ripresenta quella distinzione che sembrava scomparsa in uno dei commi precedenti. Il comma 6 si ritrova peraltro ripreso quasi in modo identico dall'articolo 2, comma 5, del disegno di legge n. 3554, a firma del senatore Bevilacqua e di altri senatori.

Dovendo rapidamente passare a dare conto degli altri disegni di legge, partirei da quello meno lontano, che è precisamente quello ora citato, il n. 3554. Nell'articolo 1 si parla - e qui sta la differenza dal comma 1 dell'articolo unico del disegno di legge prima analizzato - di ricercatori confermati. In più si dice - e questo è un passo che va oltre i limiti entro i quali intendeva muoversi il disegno di legge n. 3399 - che essi costituiscono la terza fascia del ruolo unico dei professori universitari, ruolo di cui non si parla nel primo disegno di legge. Ciò comporta qualche problema.

Il comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3554 si richiama in qualche modo al comma 2 del disegno di legge n. 3399, in quanto fa riferimento ai compiti e alle funzioni dei ricercatori a cui viene riconosciuta la docenza universitaria. Si tratta di compiti che, pur con qualche differenza di formulazione, risultano molto vicini a quelli attribuiti dal disegno di legge n. 3399.

Il comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3554 prevede l'applicazione ai professori in ruolo di terza fascia delle disposizioni vigenti per i professori ordinari e associati in materia di verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica, così come è stabilito nella prima parte del comma 4 del disegno di legge n. 3399.

Il comma 3 dell'articolo 2 prevede la partecipazione dei professori in ruolo di terza fascia agli organi di governo dell'università con una forte divaricazione rispetto a quanto previsto dal comma 5 del primo provvedimento esaminato, in quanto si prevede espressamente la loro partecipazione ai consigli di facoltà, nonché l'elettorato attivo, anche per l'elezione del rettore.

Nel comma 4 dell'articolo 2 si attribuisce agli statuti, così come fa il comma 5 dell'articolo unico del disegno di legge n. 3399, la definizione delle funzioni di partecipazione dei ricercatori alla gestione della ricerca.

Nel comma 5 è disciplinato l'insegnamento delle materie non militari nelle accademie militari e negli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate, analogamente a quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3399.

Infine, all'articolo 3 si compie l'operazione che nel primo disegno di legge era prevista dalla seconda parte del comma 4 dell'articolo 1, cioè la soppressione del limite massimo delle 200 ore, con il che in qualche modo si entra in contraddizione rispetto al dettato dell'articolo 1 dove vengono mantenuti i ricercatori confermati e dove non c'è alcuna distinzione tra tempo pieno e tempo determinato.

Infine mi debbo soffermare, sia pur brevemente, anche se la materia è più complicata, sul disegno di legge n. 3477 a firma Manis ed altri. Nell'articolo 1 di questo provvedimento si esce fuori dal confine entro il quale si sono sostanzialmente mossi i due disegni di legge che prima

ho analizzato perchè si stabilisce che il ruolo di professore universitario si articola in tre fasce e che all'entrata in vigore della presente legge il ruolo di ricercatore universitario diventa ad esaurimento. Si ha quindi una vera e propria norma di riforma, sia pure parziale, dello stato giuridico della docenza.

Nell'articolo 2 si estendono ai ricercatori, nel loro nuovo stato giuridico, le disposizioni vigenti fino a questo momento per i docenti ordinari ed associati, comprese quelle relative all'elettorato attivo e passivo.

L'articolo 3, relativo alla copertura dei posti da ricercatore, si rifa sostanzialmente a norme già in vigore.

All'articolo 4 troviamo un elemento rilevante: i ricercatori confermati in servizio possono essere inquadrati nella terza fascia della docenza in base ad una domanda. Si introduce quindi questo elemento facoltativo del passaggio dal primo regime al secondo regime.

Nell'articolo 5 si stabilisce che ai professori ricercatori, così come vengono definiti dall'articolo 1 di questo stesso disegno di legge, vengono attribuiti gli insegnamenti ufficiali, e quindi non si ricorre più a quello spazio ritagliato con particolare accorgimento nel momento della programmazione annuale della vita della facoltà, ma viceversa si stabilisce semplicemente che si utilizzano tutti gli insegnamenti ufficiali possibili e in caso di non disponibilità si procede allo sdoppiamento dei corsi. Quindi si ha una norma molto più incisiva che naturalmente tocca con maggior forza l'attuale assetto.

Per quanto riguarda l'articolo 6, si tratta nelle intenzioni dei proponenti di un vero e proprio progetto, sia pure parziale, di riforma dello stato giuridico nel quale si tocca l'aspetto delle retribuzioni stabilendo che la fascia dei professori ricercatori non possa godere di un trattamento economico inferiore al 90 per cento di quello dei professori associati, così come questi non possono godere di un trattamento inferiore al 90 per cento dei professori di prima fascia.

Nell'articolo 7 si stabilisce che tutti i professori di ruolo possono coordinare e gestire la ricerca scientifica data la parità stabilita inizialmente.

Infine, con l'articolo 8 si stabilisce una norma imperativa, che incide sulla libertà autonomistica, che prescrive che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le università debbano adeguare i propri statuti alla nuova normativa. Quindi abbiamo una visione che è politicamente oltrechè giuridicamente abbastanza differenziata rispetto alla precedente normativa.

L'articolo 9, da ultimo, detta le norme di copertura della spesa.

Questo è, molto sommariamente, il risultato dell'analisi dei tre disegni di legge che, come relatore, avevo il dovere di presentare ai colleghi.

Devo anche dire, a compimento di questo mio dovere, che non posso non ricordare quello che ho detto ieri in occasione della discussione di un altro disegno di legge e cioè che il problema dei ricercatori universitari non può essere accantonato: è un'esortazione che ovviamente rivolgo al Governo, il quale credo non disconosca l'impegno preso dal Governo pre-

cedente, ma anche ai colleghi perchè una scelta si deve fare, e se noi veramente vogliamo andare ad una riforma della docenza universitaria questa non può realizzarsi in pochi giorni, esige un tempo che deve sì essere breve ma non potrà essere di pochi mesi, in quanto comporta notevoli difficoltà tecniche e finanziarie di vario genere. D'altra parte, se non scegliessimo questa strada ci troveremmo di fronte all'esplosione del malcontento e della indignazione dei ricercatori universitari. Infatti con un'altra legge, che pure attualmente è all'esame di questo ramo del Parlamento, si assimilano, sia pure attraverso delle procedure idoneative, i cosiddetti tecnici laureati, o funzionari tecnici ai ricercatori, sicchè per questi ultimi diventerebbe più difficile trovare regole di trasformazione oltrechè di gestione. Noi ci troveremmo a portare perfino i tecnici laureati, che attualmente hanno il loro trattamento giuridico su una base di stato giuridico ben configurato ed un trattamento economico che spesso è superiore a quello dei ricercatori universitari, nell'ambito di questa categoria che ha una scarsa definizione giuridica e che ha un trattamento economico spesso inferiore a quello di coloro che si vedrebbero affiancati e che in tal modo sarebbero resi oggetto di una inevitabile situazione di rivalità senza aver ottenuto il riconoscimento di quelle funzioni che di fatto attualmente essi esplicano. Non dimentichiamo che i tecnici laureati non esplicano alcuna funzione didattica ed esplicano funzioni di ricerca soltanto per esigenze oggettive di vicariato dovute alla scarsa attenzione che la nostra società politica ha sempre riservato all'università ed anche alla debolezza dei professori universitari (ed essendo io professore universitario, lo posso dire): infatti i professori universitari, pur di avere personale a propria disposizione, lo hanno accettato in qualsiasi forma facendogli svolgere compiti diversi da quelli per i quali il personale stesso era assunto. Invece, a mio avviso, se i professori universitari italiani fossero stati all'altezza delle loro responsabilità, avrebbero dovuto da molti decenni paralizzare l'università.

Questa è la situazione e a mio avviso è necessario dare una risposta immediata anche perchè questa non esclude una riorganizzazione globale alla quale credo che tutti in un modo o nell'altro siano impegnati. Ma nel frattempo non lasciamo questa ferita della docenza che diventa sempre più cancrenosa e invelenisce anche le condizioni politiche generali entro le quali dovremmo presto andare ad una legge organica di riforma dello stato giuridico della docenza universitaria. Signor Presidente, propongo due cose: innanzi tutto che questo disegno di legge venga trasferito in sede deliberante e in secondo luogo che venga istituito un Comitato ristretto, tecnico, che in qualche modo cerchi di giungere ad un testo concordato sul quale io spero che perlomeno la grande maggioranza delle forze politiche possa convenire.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè anche il disegno di legge n. 2287-bis-B è in sede deliberante, non possiamo che chiedere il trasferimento dei disegni di legge in esame alla stessa sede in modo che il loro *iter* possa procedere parallelamente.

Preso atto dell'orientamento unanime della Commissione, chiederò alla Presidenza del Senato il trasferimento dei disegni di legge nn. 3399, 3477 e 3554 alla sede deliberante, nonchè la deroga, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento, onde procedere alla discussione durante la sessione di bilancio.

BEVILACQUA. Possiamo chiedere una deroga affinché lavori almeno il Comitato ristretto.

ASCIUTTI. Al Comitato ristretto o la Commissione?

PRESIDENTE. Noi dobbiamo chiedere semplicemente una deroga, dopodichè sarà la Commissione a decidere se procedere in sede di Comitato ristretto. Infatti, la deroga prevede soltanto la possibilità di continuare a lavorare nonostante la sessione di bilancio.

Se non ci sono osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3399, 3477 e 3554 ad altra seduta.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

*(2287-bis-B) Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonchè il servizio di mensa nelle scuole*, risultante dallo stralcio, deliberato dal Senato, dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge n. 2287, di iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. Propongo che la Commissione richieda anche per il disegno di legge n. 2287-bis-B la deroga ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento. Se non ci sono osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio quindi il seguito della discussione.

*I lavori terminano alle ore 16,40.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. GIANCARLO STAFFA

